

AiFOS

Associazione Italiana Formatori ed
Operatori della Sicurezza sul Lavoro

Convegno di studio e approfondimento

L'efficacia della formazione alla sicurezza

RAPPORTO AiFOS 2017



Relatore: Lorenzo Fantini

ROMA, mercoledì 6 dicembre 2017 - dalle ore 9.30 alle ore 12.30

A Partner of

VISION ZERO
Safety.Health.Wellbeing.


CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA


Consulta Interassociativa
Italiana per la Prevenzione

PuntoSicuro

Media Partner

AMBIENTE & SICUREZZA
Aggiornamento giuridico, normativa tecnica e applicazioni

- Regole di legge e non solo
- Garantire l'efficacia formativa
- Come tutelare il cliente
- Cosa rischia il docente



Le regole che disciplinano la formazione dei datori di lavoro/RSPP, RSPP, lavoratori, dirigenti e preposti sono puntualmente delineate agli articoli 32 (RSPP e ASPP), 34 (DL/RSPP) e 37 (per lavoratori, dirigenti e preposti) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni.

In tali **disposizioni legislative** è dato trovare, quindi, l'esplicitazione di principi generali ormai noti in materia, quali quelli per cui:

- la formazione in materia di salute e sicurezza è misura di prevenzione essenziale che va, innanzitutto, “mirata” alla valutazione dei rischi
 - la formazione va svolta e aggiornata in relazione al cambio di attività e/o di esposizione ai rischi in azienda
 - la formazione va aggiornata

In ossequio al principio generale (articolo 1, comma 2, d.lgs. n. 81/2008) per cui la salute e sicurezza è materia a competenza «ripartita» tra Stato e Regioni, al momento abbiamo ben 5 diversi Accordi in Conferenza Stato-Regioni che integrano (ma talvolta anche modificano...) le regole legali

Accordi del 21 dicembre 2011 per lavoratori (dirigenti e preposti) e per DL/RSPP

Accordo del 25 luglio 2012, di integrazione e chiarimento

Accordo del febbraio 2012 (attuazione articolo 73, comma 5, d.lgs. n. 81/2008)

Accordo del 7 luglio 2016 per RSPP e ASPP ma che incide su «altra» formazione

La formazione nelle sentenze: effettiva ed efficace

La reale finalità della formazione viene colta più che in ogni altra sede nelle sentenze relative a questioni nelle quali gli infortuni sul lavoro sono causati da comportamenti imprudenti, negligenti e/o imperiti del lavoratore o del preposto

In simili casi la giurisprudenza NON si limita ad un controllo formale sulla formazione irrogata (verificando l'esistenza di un attestato coerente con le previsioni di cui agli Accordi in Conferenza Stato-Regioni) **ma si interroga sulla «effettività» ed «efficacia» della formazione, vale a dire sul suo effetto finale in termini di cambiamento della condotta del discente**

Questo indirizzo è coerente con la definizione che il d.lgs. n. 81/2008 fornisce (all'articolo 2) della «*formazione*», **intesa come vero e proprio «processo educativo»**, nel quale, quindi, essenziale è l'aumento del bagaglio di conoscenze del discente (lavoratore su tutti)

I «titoli» del docente - 1

Gli accordi non definiscono le “caratteristiche” dei soggetti formatori (intesi come docenti)

Esse sono state individuate dalla Commissione consultiva

Il documento di riferimento è stato approvato in data 18 aprile 2012...

....ed è stato recepito nel decreto 6 marzo 2013

Il decreto è entrato in vigore (dopo un anno dalla sua pubblicazione) il 18 marzo 2014

I «titoli» del docente - 2

I criteri di cui al decreto 6 marzo 2013 rilevano per (quasi) tutti i corsi datore di lavoro/RSPP, lavoratori, dirigenti e preposti

I docenti devono avere un prerequisito ed almeno uno dei requisiti

Il prerequisito è il diploma di scuola media superiore

Possesso dei criteri di qualificazione del docente

Il possesso di almeno uno dei criteri deve essere dimostrato per ciascuna delle tre «aree tematiche» di cui al decreto

La dimostrazione va fornita avendo riguardo ai tre anni antecedenti alla entrata in vigore del decreto 6 marzo 2013 (quindi, anteriori al 18 marzo 2014)

Va garantito l'aggiornamento triennale dei requisiti
(prima scadenza 18 marzo 2017)

Possesso dei criteri di qualificazione del docente

E' compito del docente dare evidenza (e non solo "autodichiarare") del possesso dei requisiti normativi

La dimostrazione va fornita con ogni mezzo idoneo allo scopo

Va garantita evidenza anche all'aggiornamento

La responsabilità del docente - 1

Non esiste nel “testo unico” un reato che possa essere commesso dal docente

Esistono, tuttavia, reati che vanno ascritti a chi ha un ruolo (es.: preposto) in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Dunque il docente può rispondere penalmente di un fatto ove abbia una «posizione di garanzia» (esempio: Cass. pen., n. 15009/2009, che condanna un preposto come docente)

La responsabilità del docente - 2

**Civilisticamente il docente va ritenuto un
«professionista» (articolo 1176 c.c.)**

Dunque come tale può rispondere per svolgimento di attività qualitativamente **inadeguata** al livello professionale di riferimento

Sicuramente potrebbe derivarne una responsabilità risarcitoria a favore del committente ma non si può escludere una responsabilità penale (in casi particolari, quando l'omesso o erroneo svolgimento di funzione professionale abbia inciso, anche solo in parte, sulla causalità dell'evento infortunistico) che concorra con quella di altri (tipicamente il datore di lavoro)

*Grazie per
l'attenzione!*



AiFOS

Associazione Italiana Formatori ed
Operatori della Sicurezza sul Lavoro